

Controlli del lavoratore – Art. 4 legge 300/70

VECCHIO TESTO

E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di **controllo a distanza dell'attività dei lavoratori**.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

NUOVO TESTO

Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi **anche** la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati **esclusivamente** per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la **tutela del patrimonio aziendale** e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Controlli del lavoratore – Art. 4 legge 300/70

VECCHIO TESTO

Nessuna previsione

NUOVO TESTO

La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 **sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione** delle modalità' d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal **decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**.

VIDEOCAMERE

CIRCOLARE N. 5/2018 INL

- ATTIVITA' VIENE SVOLTA DAL PERSONALE AMMINISTRATIVO (SOLO IN CASI ECCEZIONALI DA QUELLO TECNICO)
- L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE TIENE CONTO DELLE RAGIONI ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE, SICUREZZA SUL LAVORO O TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE
- NON E' NECESSARIO SPECIFICARE IL POSIZIONAMENTO PREDETERMINATO ED ESATTO NEL NUMERO DELLE TELECAMERE DA INSTALLARE, ATTESO CHE LO STATO DEI LUOGI E' SOGGETTO A CAMBIAMENTI NEL TEMPO
- SE C'E' TRASMISSIONE DI IMMAGINI (VISUALIZZAZIONE IN «TEMPO REALE») L'AUTORIZZAZIONE VA RILASCIATA SOLTANTO IN CASI ECCEZIONALI DEBITAMENTE MOTIVATI E VA TRACCIATO CON UN FILE DI LOG DA CONSERVARE PER ALMENO 6 MESI – SONO ESCLUSE LE ZONE ESTERNE ALLE PERTINENZE AZIENDALI (C.D. «ZONE DI ACCESSO»).
- SICUREZZA SUL LAVORO: VALUTARE ATTENTAMENTE LE ESIGENZE E METTERLE IN CORRELAZIONE CON IL DVR (LETTERA CIRCOLARE INL N. 302 DEL 18 GIUGNO 2018)

VIDEOCAMERE

PROVVEDIMENTO DEL GARANTE (DOC. WEB 1712680) DEL 08.04.2010

- GLI INTERESSATI DEVONO SEMPRE SAPERE CHE STANNO ACCEDENDO AD UN'AREA VIDEOSORVEGLIATA (INFORMATIVA SEMPLIFICATA CON CARTELLO)
- VI SIA UNA INFORMATVA COMPLETA, ANCHE ORALE, SE RICHIESTA DALL'INTERESSATO
- SOLO IN CASO DI UTILIZZO DI SOFTWARE INTELLIGENTI (CAPACI DI INTERVENIRE) VERIFICA PRELIMINARE (OGGI???)
- IL TITOLARE DEVE DESIGNARE LA PERSONAE FISICA INCARICATA DEL TRATTAMENTO
- LA CONERVAZIONE DEVE ESSERE LIMITATA A POCHE ORE (MAX 24, SALVO FESTIVI), SALVO ESIGENZE SPECIFICHE E/O RICHIESTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
- SE C'E' ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI CONSERVAZIONE E' NECESSARIA LA NOTIFICA PRELIMINARE (ORA???)
- E' NECESSARIO IL CONSENSO PREVENTIVO (NEL CASO DI PRIVATI O ENTI PUBBLICI ECONOMICI), SALVO LEGITTIMO INTERESSE (SICUREZZA, INCENDI E SICUREZZA SUL LAVORO)
- POSSIBILE RIPRRENDERE LE C.D. «AREE PERIMETRALI» O PARCHEGGI
- OK APPLICAZIONE NAVNET (DOC. 9358266 DEL 18 APRILE 2018)